

SUMAI ASSOPROF

SINDACATO UNICO

**MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA
E PROFESSIONALITÀ DELL'AREA SANITARIA**

STATUTO

MODIFICATO DAL 43°

CONGRESSO ORDINARIO

(LECCE 2010)

STATUTO

APPROVATO DAL	CONGRESSO STRAORDINARIO	(SIRMIONE 1986)
MODIFICATO DAL 21°	CONGRESSO ORDINARIO	(MILANO 1988)
MODIFICATO DAL 22°	CONGRESSO ORDINARIO	(SORRENTO 1989)
MODIFICATO DAL 24°	CONGRESSO ORDINARIO	(ROMA 1991)
MODIFICATO DAL	CONGRESSO STRAORDINARIO	(SIRMIONE 1992)
MODIFICATO DAL 26°	CONGRESSO ORDINARIO	(FIUGGI 1993)
MODIFICATO DAL 30°	CONGRESSO ORDINARIO	(FIRENZE 1997)
MODIFICATO DAL	CONGRESSO STRAORDINARIO	(RICCIONE 1998)
MODIFICATO DAL 34°	CONGRESSO ORDINARIO	(NAPOLI 2001)
MODIFICATO DAL 39°	CONGRESSO ORDINARIO	(MILANO 2006)
MODIFICATO DAL 40°	CONGRESSO ORDINARIO	(POLTU QUATU 2007)
MODIFICATO DAL 41°	CONGRESSO ORDINARIO	(REGGIO CALABRIA 2008)
MODIFICATO DAL 42°	CONGRESSO ORDINARIO	(TORINO 2009)
MODIFICATO DAL 43°	CONGRESSO ORDINARIO	(LECCE 2010)

SUMAI-ASSOPROF

SINDACATO UNICO
MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA
E PROFESSIONALITÀ DELL'AREA SANITARIA

STATUTO

TITOLO I
IL SINDACATO

ARTICOLO 1
Costituzione

1. È costituito il SINDACATO UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA, dei medici specialisti e generici ambulatoriali, dei medici di medicina generale, degli odontoiatri ambulatoriali, dei medici veterinari e delle altre professionalità dell'area sanitaria (biologi, chimici e psicologi) convenzionati e dipendenti: in appresso denominato SUMAI.
2. Il Sindacato è retto dalle norme del presente Statuto e da quelle previste agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
3. Il SUMAI potrà eseguire la fusione e/o l'incorporazione di propri settori e/o aree come definiti all'art. 3, in altre associazioni e organizzazioni sindacali che perseguano gli stessi obiettivi e che abbiano nel comparto e nell'area una rappresentatività maggiore di quella del SUMAI -- purché in coerenza con i principi statutari -- pur mantenendo la piena ed integrale autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
4. Il SUMAI è altresì proprietario del logo registrato SUMAI-ASSOPROF.

ARTICOLO 2
Sede

1. La sede legale del Sindacato è nella città in cui risiede il Segretario Generale pro-tempore.

ARTICOLO 3

Appartenenza al Sindacato

1. Possono essere associati al Sindacato:

a) i laureati in medicina e chirurgia specialisti e non, i laureati in odontoiatria, i laureati in medicina veterinaria, i laureati e i titolari di diplomi universitari di 1° e 2° livello in discipline biologico-sanitarie operanti nel Servizio Sanitario Nazionale od in istituti e organismi aziendali con rapporto di convenzione o dipendenza;

b) i laureati in medicina e chirurgia specialisti e non, i laureati in odontoiatria, i laureati in medicina veterinaria, i laureati e i titolari di diplomi universitari di 1° e 2° livello in discipline biologico-sanitarie in attesa di collocamento;

c) i laureati in medicina e chirurgia specialisti e non, i laureati in odontoiatria, i laureati in medicina veterinaria, i laureati e i titolari di diplomi universitari di 1° e 2° livello in discipline biologico-sanitarie in trattamento di quiescenza.

2. Gli associati di cui al precedente comma 1 lettera a, assumono la qualifica di iscritti; gli associati di cui al comma 1 lettera b e c, assumono la qualifica di aderenti. Gli iscritti rappresentano l'elettorato attivo del Sindacato e possono di diritto fare parte degli Organi istituzionali deliberativi ed esecutivi di cui all'articolo 16.

3. Il Sindacato si articola nei seguenti settori:

a) Settore convenzionato medici specialisti ed odontoiatri;

b) Settore convenzionato medici non specialisti della medicina dei servizi territoriali;

c) Settore medici e professionalità con rapporto di dipendenza;

d) Settore medici servizio assistenza sanitaria naviganti;

e) Settore medici operanti presso l'INAIL ed altri Enti;

f) Ogni ulteriore settore che verrà istituito.

4. È costituita l'area della Medicina Generale convenzionata, articolata in: a) Assistenza Primaria, b) Continuità Assistenziale, c) Emergenza Territoriale-118, la cui partecipazione agli Organi Statutari è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 5 bis.

5. Sono costituite le aree della medicina convenzionata veterinaria e l'area delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), la cui partecipazione agli Organi Statutari è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 5.

6. La partecipazione agli Organi Statutari degli iscritti del settore medici servizio assistenza sanitaria naviganti è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 3 bis

Dirigenza Medica e Veterinaria SSN – fusioni e/o incorporazioni

1. Il SUMAI, al momento della fusione e/o incorporazione del settore e/o aree con altre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - ai sensi dell'articolo 1 - cesserà l'attività sindacale in proprio per i Medici e Veterinari Dirigenti Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo la propria capacità associativa per le altre categorie di dipendenti. Una volta formalizzata la fusione e/o l'incorporazione, la titolarità delle deleghe sindacali SUMAI, relative ai soci dirigenti del SSN, verrà trasferita a detta organizzazione sindacale, salvo revoca espressa dei soci. I soci potranno mantenere l'iscrizione al SUMAI per gli altri scopi del presente Statuto.

ARTICOLO 4

Settore servizio assistenza sanitaria naviganti

1. Stante la specificità di categoria dei medici operanti nel servizio assistenza sanitaria naviganti, la partecipazione agli Organismi rappresentativi sindacali è regolata dal presente articolo.
2. Nelle Province nelle quali sono presenti medici operanti nel servizio assistenza sanitaria naviganti sono individuati dagli iscritti del settore i delegati rappresentanti provinciali di settore, i quali partecipano di diritto, in soprannumero e con diritto di voto, ai rispettivi Consigli Provinciali, nella misura di uno per Provincia.
3. Nelle Regioni nelle quali sono presenti medici operanti nel servizio assistenza sanitaria naviganti sono individuati dai delegati rappresentanti provinciali di settore il rappresentante regionale di settore, il quale partecipa di diritto, in soprannumero e con diritto di voto, al rispettivo Consiglio Regionale, nella misura di uno per Regione.
4. Sono altresì individuati, dai rappresentanti regionali di settore, fra loro, tre delegati d'area geografica, Nord, Centro e Sud, i quali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 5

Area della medicina veterinaria ed area delle altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)

1. Per ogni professionalità sanitaria di cui al comma 5 dell'art.3, viene costituita una sezione provinciale se presenti almeno 10 iscritti; si costituisce una sezione d'area interprofessionale se gli iscritti sono complessivamente pari ad almeno 10, anche se confluenti da diverse professionalità.
2. Per ogni sezione costituita a livello provinciale, gli iscritti dell' area eleggono un coordinatore delegato provinciale che partecipa, in soprannumero e con diritto di voto per le materie di competenza, al Consiglio Provinciale. Possono altresì essere individuati uno o più vice coordinatori provinciali.
3. L'insieme delle sezioni provinciali d'area di una singola Regione costituisce la sezione regionale per le altre professionalità composta dai coordinatori delegati provinciali, i quali eleggono, ognuno con voto pari alla consistenza numerica della propria sezione provinciale, come previsto dall'art.20 dello Statuto, i coordinatori delegati regionali, che partecipano, in soprannumero e con diritto di voto per le materie di competenza, al Consiglio Regionale, in rappresentanza delle professionalità presenti nella Regione (medici veterinari, biologi, chimici, psicologi). Possono altresì essere individuati uno o più vice coordinatori regionali.
4. I coordinatori delegati provinciali eleggono, per il tramite del Segretario Provinciale, con voto pari alla consistenza numerica della propria sezione provinciale, come previsto dall'art.20 dello Statuto, i coordinatori delegati nazionali, nella misura di uno ogni seicento iscritti o frazione di ciascuna delle professionalità di cui al comma 5, art.3. I coordinatori delegati nazionali partecipano alla Segreteria Nazionale con diritto di voto.
5. I coordinatori di ogni livello durano in carica quattro anni e sono eletti contestualmente alle altre cariche degli Organi Istituzionali del Sindacato.
6. I coordinatori di ogni livello collaborano con i Segretari Provinciali, Regionali e Generale alla tutela degli interessi professionali degli iscritti dell'area e fanno propri i compiti istituzionali di cui agli articoli 40 comma 1 e 50 comma 1.

ARTICOLO 5 bis
Area della Medicina Generale

1. L' Area della Medicina Generale Convenzionata è costituita con criteri di autonomia organizzativa e sostenibilità amministrativa prevedendone l'articolazione in livelli Provinciali, Regionale e Nazionale. Viene costituita una sezione provinciale se presenti almeno 10 iscritti.
2. Per ogni sezione costituita a livello provinciale, gli iscritti dell'area eleggono un Coordinatore Delegato Provinciale. Il Coordinatore può nominare uno o più vice coordinatori provinciali.
3. Le sezioni provinciali dell'area della Medicina Generale di una singola Regione costituiscono la sezione regionale. I Coordinatori Provinciali dell'area della Medicina Generale eleggono, ognuno con voto pari alla consistenza numerica della propria sezione provinciale, come previsto dall'art. 20 dello Statuto, il Coordinatore Regionale che nomina uno o più Vice Coordinatori Regionali.
4. I Coordinatori Delegati provinciali eleggono, con voto pari alla consistenza numerica della propria sezione provinciale, come previsto dall' art.20 dello Statuto, il Coordinatore Nazionale di Area che nomina uno o più vice Coordinatori Nazionali.
5. I Coordinatori di ogni livello durano in carica quattro anni e sono eletti contestualmente alle altre cariche degli Organi Istituzionali del Sindacato.

ARTICOLO 6
Associazione al Sindacato

1. L'associazione al Sindacato avviene su domanda dell'interessato da presentare di norma alla Sezione Provinciale.
2. Gli iscritti, di cui all'art.3, titolari di un rapporto di dipendenza o di convenzione a tempo indeterminato o determinato, nella domanda di associazione dovranno sottoscrivere esplicita autorizzazione a che vengano effettuate sulle proprie competenze mensili le ritenute della quota associativa in percentuale. In tal caso il Segretario Provinciale inoltra una copia della domanda agli Enti o alle Aziende Sanitarie che provvedono alle ritenute in favore del Sindacato.
3. Il Consiglio Provinciale, esaminata la domanda, decide se accoglierla o respingerla.
4. Si intende in regola col pagamento del contributo associativo chi ha presentato la domanda di iscrizione almeno il mese precedente alla data di convocazione dell'Assemblea Provinciale.
5. Nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, è fatto divieto di adesione ad altri sindacati di categoria.

ARTICOLO 7

Dimissioni dal Sindacato

1. Le dimissioni dal Sindacato sono presentate alla Sezione Provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale, esaminata la domanda di dimissioni, ha l'obbligo di invitare l'interessato ad esporre i motivi che le hanno determinate.
3. In caso di accoglimento il Consiglio ne dà comunicazione alle Aziende ed agli Enti per gli adempimenti di conseguenza per coloro che hanno iscrizione mediante trattenuta sugli emolumenti.

ARTICOLO 8

Perdita dell'associazione

1. Si perde l'associazione al Sindacato per:
 - inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, su decisione del Collegio dei Probiviri;
 - gravi motivi morali o disciplinari, su decisione del suddetto Collegio.

ARTICOLO 9

Scopi

1. Il Sindacato è autonomo, indipendente ed apartitico ed ha i seguenti scopi:
 - tutelare i diritti professionali, culturali, morali e materiali dei propri associati, con particolare riguardo al loro stato giuridico ed economico ed al trattamento di assistenza e di quiescenza;
 - promuovere e difendere la qualità delle prestazioni;
 - partecipare alle iniziative e alla realizzazione finalizzata ad ottimizzare le strutture ed i servizi sanitari presso cui gli associati prestano la loro attività professionale;
 - promuovere e svolgere attività culturali e di formazione permanente sia sul piano professionale che sindacale;
 - promuovere la solidarietà fra tutti i sindacati, le associazioni e le categorie mediche al fine di tutelare gli interessi della professione medica;
 - assumere la rappresentanza della categoria degli associati a tutti gli effetti presso le Autorità e gli Organismi nazionali, regionali e locali e gli Organismi internazionali;
 - promuovere studi, ricerche, indagini conoscitive, attività pubblicistiche ed editoriali, in ambito nazionale ed internazionale, anche al fine di formulare proposte a livello politico, legislativo e amministrativo;
 - promuovere iniziative per confederarsi a livello nazionale, regionale, locale o internazionale con gli altri Organismi sindacali medici autonomi nazionali, nonché con altre Associazioni di categorie sanitarie, tecniche, professionali e le Associazioni innanzi dette;
 - impegnare i propri associati ad osservare scrupolosamente le norme deontologiche vigenti e ad attenersi a tutti gli effetti alle norme statutarie del sindacato;
 - partecipare, in qualità di datore di lavoro, alla stipula del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali;
 - promuovere la solidarietà con le associazioni dei malati.
2. Il Sindacato provvede all'informazione dei propri associati mediante la pubblicazione dell'organo di stampa nazionale ed altri mezzi telematici ed informatici.

ARTICOLO 10

Finanziamento del Sindacato

1. Gli associati al Sindacato sono tenuti a versare annualmente un contributo associativo nella misura che in sede di Congresso ordinario sarà stabilita per ciascuno dei settori e delle aree e con le modalità previste dall'art.6. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
2. Il pagamento del contributo decorre dal mese in cui viene accolta la domanda di iscrizione o di adesione.
3. L'impegno al pagamento del contributo si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non vengano rassegnate le dimissioni.

ARTICOLO 11

Quote associative - Riscossione e ripartizione

1. Le quote associative versate alla Tesoreria Provinciale dagli associati sono ripartite come segue:
 - una aliquota da destinare alla Tesoreria Provinciale pari al 40%;
 - una aliquota da destinare alla Tesoreria Regionale pari al 20%;
 - una aliquota da destinare alla Tesoreria Nazionale pari al 40%.
2. Gli Enti e le Aziende Sanitarie versano le quote trattenute agli iscritti alle Tesorerie Provinciali del SUMAI che le incassano per conto della Tesoreria Nazionale.
3. I Tesorieri Provinciali del Sindacato provvedono a comunicare ed a rimettere ai Tesorieri Regionali ed al Tesoriere Nazionale le aliquote di rispettiva loro competenza, con cadenza trimestrale, sulla base delle quote pervenute alla Tesoreria Provinciale nel trimestre stesso.
4. In caso di immotivato e reiterato ritardo nelle rimesse, la Tesoreria Nazionale chiede i dovuti chiarimenti al competente Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Su deliberazione del Consiglio Regionale, possono essere previste forme di compensazione fra Tesoreria Regionale e Provinciali (e viceversa).
6. Su deliberazione del Consiglio Regionale, la quota associativa, come determinata dal Congresso Nazionale ai sensi dell'art. 10, comma 1, può essere incrementata di una quota per servizi regionali. Tale quota è di esclusiva pertinenza della Sezione Regionale.

ARTICOLO 12

Rendiconto

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto è costituito dal consuntivo delle entrate e delle uscite. L'eventuale differenza va integralmente riportata a nuovo, nella gestione dell'anno successivo.
3. Il rendiconto consuntivo, predisposto dal Tesoriere Nazionale, controfirmato dal Segretario Generale e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, va sottoposto per l'approvazione al Congresso nazionale.

ARTICOLO 13
Diritto di voto

1. Hanno diritto al voto gli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo di cui al precedente articolo 10 da almeno sei mesi.

ARTICOLO 14
Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche degli Organi del Sindacato gli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo di cui al precedente articolo 10 da almeno 12 mesi antecedenti la elezione.

ARTICOLO 15
Organizzazione

1. Il SUMAI è organizzativamente strutturato in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali.

ARTICOLO 16
Organi Istituzionali del Sindacato

1. Sono Organi istituzionali del Sindacato a livello nazionale:

- il Congresso Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- la Segreteria Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Sono Organi istituzionali del Sindacato a livello regionale:

- il Consiglio Regionale,
- la Segreteria Regionale,
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Regionale dei Probiviri.

3. Sono Organi istituzionali del Sindacato a livello provinciale:

- l'Assemblea Provinciale,
- il Consiglio Provinciale,
- la Segreteria Provinciale,
- il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 17
Durata degli incarichi

1. I Membri degli Organi Istituzionali del Sindacato restano in carica per la durata di quattro anni semprechè nel quadriennio conservino lo status di iscritto. In caso contrario decadono dall'incarico e subentra il primo dei non eletti.

TITOLO II
IL CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 18
Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'Organo cui sono attribuiti i massimi poteri del Sindacato; ad esso possono partecipare tutti gli associati ed i soci onorari.
2. Esso è sovrano e come tale delibera sulle azioni, sulle iniziative e sulla politica del Sindacato e sulle eventuali modifiche allo Statuto.
3. Il Congresso è presieduto dal Presidente del Sindacato in carica.
4. Con congruo anticipo rispetto alla data del Congresso è nominato il Comitato Organizzatore, costituito da un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
5. I componenti del Comitato Organizzatore sono nominati dal Presidente Nazionale, su indicazione della Segreteria Regionale della Regione dove ha sede il Congresso per quanto riguarda il Presidente e il Segretario, e su indicazione del Tesoriere Nazionale per quanto riguarda il Tesoriere.
6. Il Comitato Organizzatore sottoscrive gli atti istitutivi del Congresso Nazionale alla presenza di un Notaio.
7. Il Congresso inoltre:
 - a) nomina due Questori;
 - b) procede all'approvazione del rendiconto;
 - c) fissa la misura e le modalità del contributo associativo di cui all'art.10, ed eventuali contributi straordinari;
 - d) fissa indicativamente la data e la sede del successivo Congresso ordinario;
 - e) procede alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali di:
 - Presidente,
 - Segreteria Nazionale,
 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
 - Collegio Nazionale dei Probiviri e suo Presidente.

ARTICOLO 19
Convocazione del Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente in carica con lettera raccomandata a tutte le Sezioni Provinciali recante l'ordine del giorno predisposto dal Segretario Generale:
 - in via ordinaria almeno una volta ogni anno;
 - in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta formale da almeno un terzo delle Sezioni Provinciali le quali dovranno specificare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Il Congresso Nazionale ordinario è convocato con preavviso non inferiore a sessanta giorni, mentre quello straordinario con preavviso non inferiore a 15 giorni.

ARTICOLO 20
Votazione per gli Organi Istituzionali Nazionali

1. Hanno diritto al voto per la elezione degli Organi Istituzionali Nazionali i Segretari delle Sezioni provinciali o consiglieri della stessa sezione provinciale loro delegati in regola con il pagamento del contributo associativo.
2. Ciascuna Sezione Provinciale ha diritto ad un numero di voti proporzionale al numero di propri iscritti nella seguente misura:
 - fino a 30 iscritti: quattro voti;
 - al di sopra dei 30 iscritti: oltre i quattro voti per i primi 30 iscritti un voto in più per ogni 10 o frazione di 10.

ARTICOLO 21
Incombenze pregressuali per Segretari e Tesorieri Provinciali

1. Inderogabilmente 45 giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale ordinario i Segretari Provinciali sono tenuti a trasmettere, alla Segreteria Generale, l'elenco dei loro associati e delle relative ore di incarico settimanale, distinto per i settori di cui all'art.3, ed i Tesorieri Provinciali sono tenuti ad effettuare il versamento delle aliquote di competenza.
2. Entro i 120 (centoventi) giorni che precedono la data del Congresso i Segretari Provinciali convocano le Assemblee pregressuali ponendo all'ordine del giorno la propria relazione e la nomina di eventuali delegati al Congresso Nazionale.

ARTICOLO 22
Rappresentanza in Congresso degli associati

1. Al Congresso Nazionale il Segretario Provinciale rappresenta tutti gli associati alla Sezione, in regola con il pagamento delle quote associative. Se impossibilitato a partecipare può delegare un Vicesegretario o un Consigliere provinciale.

ARTICOLO 23
Commissione per la verifica dei poteri

1. La verifica dei poteri avviene all'inizio dei lavori ufficiali del Congresso; a tale scopo l'Assemblea Congressuale, su proposta del Presidente del Sindacato, nomina la Commissione per la verifica dei poteri composta da tre membri, dei quali il più anziano ed il più giovane di età assumono rispettivamente le cariche di Presidente e di Segretario.
2. La Commissione per la verifica dei poteri riceve dal Segretario Generale l'elenco delle Sezioni Provinciali.
3. La Commissione riceve altresì dal Tesoriere Nazionale l'elenco delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento dei contributi previsti ai sensi dell'art.21.
4. Sulla base delle documentazioni fornite, la Commissione effettua i controlli di sua competenza, a conclusione dei quali compila - in duplice esemplare - un elenco delle Sezioni Provinciali aventi diritto a partecipare alle operazioni di voto ed un secondo elenco - pure in duplice copia - delle Sezioni Provinciali non aventi tale diritto, specificando per ciascuna il motivo della esclusione.

5. Il Presidente della Commissione, a conclusione dei lavori, consegna i predetti elenchi in duplice copia - debitamente firmati da tutti i componenti la Commissione - al Segretario Generale; questi restituisce una copia firmata per presa visione, alla Commissione verifica poteri e consegna l'altra al Presidente del Congresso, che dà lettura ai delegati di quanto da essa risulta.
6. Avverso il giudizio della Commissione per la verifica dei poteri è ammesso immediato ricorso da presentare per iscritto alla Presidenza del Congresso, che decide immediatamente ed inappellabilmente.
7. In caso di elezioni la Commissione per la verifica dei poteri si costituisce in Seggio elettorale.

ARTICOLO 24

Votazioni in sede congressuale

1. Su proposta del Presidente, l'Assemblea congressuale stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per:
 - la elezione del Presidente;
 - la elezione dei componenti la Segreteria Nazionale;
 - la elezione dei componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - la elezione del Presidente e dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. In caso di votazioni a scrutinio segreto la Commissione per la verifica dei poteri, costituitasi in Seggio elettorale, provvede a fornire agli aventi diritto apposite schede di votazione; le schede smarrite non vengono sostituite.
4. Per l'elezione alle varie cariche degli Organi istituzionali la votazione avviene con sistema nominale.
5. Il voto si esprime indicando su scheda cognome e nome del candidato.
6. Subito dopo la chiusura del seggio elettorale si inizia lo spoglio delle schede ed il relativo scrutinio.
7. A parità di voti viene eletto il membro che vanta la maggiore anzianità di associazione al Sindacato.
8. A parità di anzianità di iscrizione viene eletto il più anziano di età.
9. Il Presidente ed il Segretario del Seggio Elettorale sono responsabili dell'esattezza degli scrutini e della relativa verbalizzazione.
10. Eventuali reclami o contestazioni sollevati sulle operazioni di voto vengono verbalizzati e conseguentemente esaminati dai componenti del Seggio elettorale che emettono il proprio giudizio.
11. È ammesso ricorso alla Presidenza del Congresso, prima della chiusura dello stesso, avverso i giudizi espressi dai componenti il Seggio elettorale.
12. A conclusione dei lavori di scrutinio il Presidente del Seggio elettorale ne dà comunicazione al Presidente del Congresso, il quale proclama i risultati all'Assemblea congressuale, e ne dispone la pubblicazione presso la sede della Commissione verifica poteri e sull'organo di stampa nazionale.
13. In assenza di reclami, il Presidente del Seggio elettorale ed il Presidente del Sindacato provvedono alla distruzione di tutte le schede elettorali.

TITOLO III
IL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 25
Consiglio Nazionale – Composizione

1. Il Consiglio Nazionale è composto:
dai membri della Segreteria Nazionale,
dai delegati di cui all'art.4 comma 4,
dai Segretari delle Sezioni Provinciali con i rispettivi Coordinatori di area, dai soci onorari.
2. Possono essere soci onorari del SUMAI tutte le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del Sindacato. Questi sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale, del Presidente, del Segretario Generale. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono adire alle cariche sociali.

ARTICOLO 26
Compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale ha il compito di migliorare l'assetto organizzativo e funzionale del Sindacato, e di esaminare ed approfondire particolari tematiche politico-sindacali di natura contingente.
2. Il Consiglio Nazionale altresì ha il compito di promuovere l'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e gli indirizzi di politica sindacale emersi dalla mozione conclusiva del Congresso Nazionale stesso.

ARTICOLO 27
Convocazioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria almeno una volta all'anno, in concomitanza con il Congresso Nazionale; una seconda convocazione è subordinata alle necessità derivanti dai compiti di cui al comma 2 dell'art.26.
2. Esso può essere convocato altresì su richiesta della Segreteria Nazionale o su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio nazionale è convocato dal Segretario Generale ed è presieduto dal Presidente del Sindacato.
4. La convocazione avviene a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con notifica di recapito da inviare a tutti i componenti, almeno 15 giorni antecedenti la data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, predisposto dal Segretario Generale.
5. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, trascorsi 60 minuti dalla prima, se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
6. Le delibere del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza; ogni membro esprime voto proporzionale alla propria rappresentanza, di cui all'art. 20 per i segretari provinciali e all'art. 30, commi 1, 6, 7, per i membri della Segreteria Nazionale; in caso di parità di voti, prevale il voto del Segretario Generale.

**TITOLO IV
IL PRESIDENTE**

**ARTICOLO 28
Presidente – Suoi compiti**

1. Il Presidente è eletto dal Congresso tra tutti gli iscritti al Sindacato.
2. È la massima carica del Sindacato, cui competono tutti i diritti e i doveri per fare osservare a qualsiasi livello lo Statuto della cui interpretazione autentica è garante.
3. Esamina eventuali reclami o contestazioni sollevati sulle operazioni di voto per l'elezione dei Consigli Provinciali e Regionali, in relazione all'osservanza delle norme dello Statuto. In caso di accoglimento del ricorso, può emettere il giudizio di annullamento delle votazioni oggetto di reclamo e disporre per la ripetizione delle medesime. Tale giudizio è inappellabile.
4. A richiesta del Segretario Generale, convoca e presiede il Congresso Nazionale, il Congresso Straordinario e presiede il Consiglio Nazionale.
5. Convoca e presiede la riunione dei membri eletti alla Segreteria da parte del Congresso Nazionale per l'elezione a scrutinio segreto delle cariche; in tale unica circostanza il Presidente partecipa alla votazione per le cariche della Segreteria Nazionale.
6. Nomina due vice Presidenti scegliendoli fra i membri eletti alla Segreteria Nazionale.
7. Alla presidenza è demandato il compito di istituire, organizzare e dirigere il Centro di Documentazione Nazionale del Sindacato, deputato all'archiviazione sistematica della documentazione afferita dalla Segreteria Nazionale.
8. La presidenza, in caso di assenza del Presidente, viene assunta dal Vice Presidente più anziano di età.

**ARTICOLO 29
Vacanza della carica**

1. In caso di sopraggiunta vacanza nella carica di Presidente la nuova elezione viene effettuata a scrutinio segreto in occasione del primo Congresso Nazionale. Nelle more i compiti del Presidente vengono assunti dal Vicepresidente più anziano di età.
2. Il mandato del nuovo eletto scade contestualmente a quello degli altri membri degli Organi Istituzionali.

TITOLO V
LA SEGRETERIA NAZIONALE

ARTICOLO 30
Segreteria Nazionale – Composizione

1. La Segreteria Nazionale è composta:
da 18 membri eletti dal Congresso Nazionale, tra i quali deve essere presente almeno 1 membro per ciascuno dei settori degli iscritti che compongono la base elettiva del Sindacato in riferimento all'art.3, comma 3 dello Statuto. Ognuno avrà rappresentanza per 1/18 degli iscritti a livello nazionale. Inoltre compongono la Segreteria Nazionale almeno un membro eletto per ciascuna delle professionalità di cui alle aree individuate dall'art.3, comma 4 e 5, se costituite.
2. Sono membri di diritto:
 - a) il Presidente del Sindacato;
 - b) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. I membri eletti alla Segreteria Nazionale dal Congresso Nazionale eleggono al proprio interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione immediatamente successiva al Congresso, convocata e presieduta dal Presidente del Sindacato:
 - a) il Segretario Generale;
 - b) il Segretario ed eventualmente 1 Vicesegretario organizzativo di settore, per ciascuno dei settori di iscritti cui all'art.3, comma3 dello Statuto;
 - c) il Tesoriere Nazionale;
 - d) il Direttore del Centro Studi;
 - e) il Direttore della Scuola Quadri Sindacali;
 - f) il Direttore del Centro Servizi;
 - g) il Responsabile dei rapporti con l'INAIL.
4. Fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale i Segretari Regionali non eletti dal Congresso.
5. Ognuno dei Direttori individua due o più collaboratori fra i membri della Segreteria Nazionale. Il Segretario Generale cura l'organizzazione della comunicazione sindacale (stampa, informazione istituzionale, marketing).
6. Ciascun membro facente parte di diritto della Segreteria Nazionale in qualità di Segretario Regionale non eletto dal Congresso Nazionale, ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei medici iscritti al SUMAI nella Regione che rappresenta, quale risulta dalla verifica dei poteri effettuata in occasione del Congresso Nazionale.
7. Qualora il membro eletto dal Congresso Nazionale sia contemporaneamente Segretario Regionale, egli ha diritto oltre che al numero di voti pari ad 1/18 del numero complessivo di iscritti al Sindacato Nazionale, anche al numero di voti pari al numero degli iscritti della Regione che rappresenta.
8. Su decisione della Segreteria Nazionale, con voto nominale favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, possono essere cooptati in essa – con voto consultivo – iscritti al Sindacato che rivestono particolari incarichi politico/sindacali o scientifico/culturali.
9. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri eletti dal Congresso questi verrà sostituito dal primo dei non eletti del settore, fatta eccezione per il Presidente.

ARTICOLO 31

Compiti della Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è responsabile dell'attuazione ed applicazione delle delibere adottate dagli Organi istituzionali.
2. Il Segretario Generale rappresenta a tutti gli effetti il Sindacato e presiede la Segreteria Nazionale.
3. A seguito di Sua esplicita delega, può essere sostituito dal segretario organizzativo competente per settore; in caso di impedimento, la segreteria generale è retta temporaneamente dal Segretario Organizzativo più anziano d'età.
4. Il Tesoriere Nazionale coordina l'attività amministrativa del Sindacato, predispone il rendiconto preventivo e consuntivo annuale, ha la facoltà di aprire, chiudere, gestire conti correnti bancari o postali o libretti di risparmio intestati al SUMAI.
5. Su proposta del Tesoriere, la Segreteria Nazionale delibera sugli investimenti - diversi da depositi bancari o titoli di Stato - dei residui di gestione e delibera sul budget di spesa da assegnare annualmente a ciascuna funzione di cui all'art.28, comma 7 e all'art.30, comma 3, sub d, e, f.
6. L'acquisizione di beni immobiliari intestati al SUMAI e finalizzati all'attività istituzionale è consentita, nel rispetto delle vigenti norme di legge. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. I Segretari organizzativi di settore ed i Coordinatori Nazionali delle aree della Medicina Generale, della Medicina Veterinaria e delle Professionalità Sanitarie curano le problematiche specifiche coordinandosi con la Segreteria Generale e le rappresentanze regionali e provinciali, nonché i rapporti con la dirigenza del rispettivo settore o area, se non diversamente specificato. Possono riunire un comitato ristretto, ogni volta che lo riterranno necessario.
8. Il Direttore del Centro Studi dirige le attività di studio e ricerca sugli aspetti professionali, sociali, economici dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo all'assistenza territoriale sia a livello nazionale che internazionale. Coordina inoltre i rapporti per conto del Sindacato con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
9. Il Direttore della Scuola Quadri cura l'addestramento e l'aggiornamento dei dirigenti sindacali di ogni livello; organizza corsi residenziali e non, predispone supporti informativi all'attività dei dirigenti sindacali periferici.
10. Il Direttore del Centro Servizi coordina l'attività dei servizi di previdenza, assistenza e consulenza agli associati, nei campi di intervento individuati dalla Segreteria Nazionale.
11. La Segreteria nazionale nomina le Commissioni per le trattative per il rinnovo degli accordi nazionali; le Commissioni in parola sono tenute ad osservare le direttive della Segreteria Nazionale, a riferire costantemente sulla evoluzione dei lavori e ad attenersi responsabilmente al mandato ricevuto. La Commissione per le trattative per ciascuno dei settori e delle aree professionali che prevedono contratti o convenzioni è costituita da almeno 7 membri, tra cui obbligatoriamente il Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Organizzativo di settore, il Coordinatore Nazionale di area, il Tesoriere Nazionale.
12. La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
13. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e deve essere fatta a mezzo di posta elettronica con notifica di recapito da inviare a tutti i componenti, con preavviso di 15 giorni; in casi di eccezionale rilevanza può essere fatta telefonicamente con un solo giorno di preavviso.
14. La seduta della Segreteria Nazionale è valida se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.

15. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati; in caso di parità di voti è determinante il voto del Segretario Generale.

TITOLO VI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 32 Collegio Nazionale dei Revisori del Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da:
 - tre membri effettivi,
 - due membri supplenti.
2. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale.
3. I membri effettivi nominano tra loro il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

ARTICOLO 33 Compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, la gestione contabile ed il rendiconto amministrativo della Tesoreria Nazionale.
2. Il Collegio, altresì, ha il compito di presentare al Congresso Nazionale la relazione contabile, per l'approvazione del conto consuntivo.

TITOLO VII IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 34 Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da:
 - Presidente,
 - quattro membri effettivi,
 - due membri supplenti.
2. Il Presidente e i membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale.
3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri fa parte di diritto della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 35 Compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di giudicare in seconda istanza - fatta eccezione per i casi di cui al successivo articolo 36 - gli atti relativi a fatti di indisciplina sindacale o a fatti comunque ritenuti lesivi degli interessi, dell'etica e della dignità del Sindacato compiuti dai singoli associati. A tale scopo si riunisce su convocazione del suo Presidente.
2. Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo ed inappellabile fatto salvo quanto previsto all'art. 37.

ARTICOLO 36
Deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri

1. La mancata ottemperanza ai compiti loro affidati dal Sindacato o alle incombenze loro derivanti dallo Statuto, nonché atti relativi ad indisciplina sindacale o fatti lesivi degli interessi, dell'etica o della dignità del sindacato compiuti da membri degli Organi Istituzionali, rende i responsabili delle cariche sindacali degli Organi istituzionali passibili di deferimento a giudizio, di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. La Segreteria Nazionale prende atto del deferimento proposto dalle Assemblee e dai Consigli Provinciali, nonché dai Consigli Regionali, e lo trasmette al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri per gli adempimenti conseguenti. La Segreteria Nazionale può autonomamente promuovere il deferimento.

ARTICOLO 37
Collegio Nazionale dei Probiviri - Procedure e ricorsi

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di:
 - giudicare in prima istanza i responsabili delle cariche sindacali degli Organi istituzionali in caso di mancata ottemperanza ai compiti loro affidati dal Sindacato o alle incombenze loro derivanti dallo Statuto, nonché atti relativi ad indisciplina sindacale o fatti lesivi degli interessi, dell'etica o della dignità del sindacato compiuti da membri degli Organi Istituzionali;
 - valutare in seconda istanza gli atti relativi a fatti di indisciplina sindacale o a fatti comunque ritenuti lesivi degli interessi, dell'etica e della dignità del Sindacato compiuti dai singoli associati.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuta la segnalazione, la denuncia od il ricorso, ne dà comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R., assegnandogli il termine perentorio di 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
3. Trascorso tale termine, il Collegio convoca, entro i successivi 30 giorni l'interessato ed un rappresentante dell'organismo che ha promosso il deferimento per esperire il tentativo di conciliazione. In occasione di tale convocazione, le parti possono produrre ulteriori elementi giustificativi.
4. Ove ritenuto utile il Collegio esperisce particolari indagini, seguendo norme procedurali stabilite di volta in volta, dandone tempestiva notizia all'interessato.
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha la facoltà di archiviare la segnalazione, denuncia o ricorso perché il fatto non sussiste o di applicare nei confronti degli interessati le seguenti sanzioni secondo i seguenti criteri:
 - il richiamo verbale (per inadempienze non gravi);
 - la diffida (per inadempienze ripetute ma non gravi);
 - la censura (per fatti o comportamenti di non particolare gravità);
 - la sospensione si commina quando il fatto riveste particolare gravità e può coprire un arco di tempo fino a 2 anni;
 - l'espulsione dal SUMAI è un provvedimento da adottare per atti di notevole gravità che abbiano provocato profonda risonanza nell'opinione pubblica; di tale provvedimento va data notizia sull'Organo di stampa del Sindacato oltreché all'interessato.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri emette la decisione di sua competenza entro 60 giorni dal termine della fase istruttoria. Della decisione dà notizia - in copia autentica, a mezzo raccomandata A.R. - all'interessato, al denunciante, al Collegio Regionale dei Probiviri ed alla Segreteria Regionale competenti, nonché alla Segreteria Nazionale.

7. Avverso la decisione di prima istanza del Collegio Nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Presidente del Sindacato. Detto ricorso è sospensivo delle decisioni assunte dal suddetto Collegio e deve essere inoltrato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione del Collegio Nazionale dei Probiviri.

8. Il Presidente del Sindacato emette giudizio inappellabile entro 60 giorni dal termine della nuova fase istruttoria. È altresì definitivo ed inappellabile il giudizio emesso in seconda istanza dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

9. L'adozione di un provvedimento disciplinare superiore alla censura comporta la decadenza dall'incarico ricoperto e, nel caso di Segretari Provinciali o Regionali, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri propone contestualmente alla Segreteria Nazionale la nomina di un Commissario per le cariche vacanti, in attesa del rinnovo delle cariche stesse.

TITOLO VIII GLI ORGANI ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE

ARTICOLO 38 Le Sezioni Regionali del SUMAI

1. In ogni Regione viene costituita la Sezione Regionale.

Sono Organi del Sindacato, a livello regionale:

- il Consiglio Regionale,
- la Segreteria Regionale,
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Regionale dei Probiviri.

ARTICOLO 39 Il Consiglio Regionale – Elezione e Composizione

1. Il Consiglio Regionale è composto:

- a) da 8 membri per le Regioni con un numero di province pari o inferiori a 4;
- b) da 15 membri per le Regioni con un numero di province superiori a 4.

Sono membri di diritto del Consiglio Regionale:

- i Segretari Provinciali;
- i Coordinatori Provinciali dell' area della Medicina Generale;
- almeno un membro per ciascuno dei settori presenti nella Regione a norma dell'art.3, se non già rappresentato da un Segretario Provinciale.

2. I Segretari Organizzativi Provinciali di settore eleggeranno i restanti membri con voto proporzionale alla loro rappresentanza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, in apposita riunione convocata dal Segretario Regionale uscente con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea elettiva provinciale.

3. I membri eletti sono individuati fra gli iscritti alle province della Regione e sono ripartiti fra i settori in misura proporzionale alla consistenza, scorporata la quota relativa ad ogni membro di diritto. Detta quota è da calcolarsi rispettivamente in 1/8 del numero di iscritti regionali per le Regioni con un numero di province pari o inferiori a 4, o 1/15, per le Regioni con un numero di province superiore a 4.

4. Eventuali reclami devono essere presentati al Presidente del sindacato entro 15 giorni dalla data delle elezioni; del reclamo ne va informato il Presidente del seggio. Trascorso tale termine in assenza di

reclami, i risultati elettorali sono da ritenersi definitivamente approvati ed il Presidente del seggio provvederà alla distruzione delle schede.

5. Sono membri di diritto del Consiglio Regionale i membri della Segreteria Nazionale di cui all'art.30 dello Statuto ed il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, se iscritti a Sezioni Provinciali della Regione.

6. La partecipazione ai Consigli Regionali dei rappresentanti medici operanti nel servizio assistenza sanitaria naviganti, dei medici veterinari, dei biologi, chimici e psicologi, è regolamentata dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

ARTICOLO 40

Organi Regionali - Convocazione e compiti

1. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:

- a) tutelare gli interessi professionali degli iscritti con particolare riguardo al loro stato giuridico ed economico;
- b) promuove iniziative per ottimizzare i servizi presso cui gli iscritti prestano la loro attività professionale;
- c) promuovere iniziative culturali, pubblicistiche ed editoriali;
- d) promuovere la qualità delle prestazioni;
- e) attenersi alle direttive ed agli indirizzi di politica sindacale della Segreteria Nazionale;
- f) tenere costantemente informata la Segreteria Nazionale su fatti e circostanze lesivi degli interessi dei singoli o della categoria;
- g) mantenere, tramite il Segretario Regionale, contatti di coordinamento tra le varie Sezioni Provinciali, per la verifica della corretta applicazione degli Accordi, nonché per la programmazione e l'attuazione dei corsi di aggiornamento e formazione permanente;
- h) provvedere, per il tramite del Segretario Regionale, alla stipula degli accordi regionali ed al coordinamento degli accordi aziendali.

2. Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, fra gli iscritti, la Segreteria Regionale composta da:

- un Segretario Regionale;
- uno o due Vicesegretari Regionali;
- un Tesoriere Regionale.

3. Elege inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Revisori effettivi ed uno supplente. Elege altresì il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Tali cariche sono incompatibili con l'appartenenza al Consiglio Regionale.

4. Il Consiglio Regionale è convocato per decisione del Segretario Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di un terzo delle Province componenti la Regione.

5. Il Segretario Regionale convoca il Consiglio Regionale e rappresenta a tutti gli effetti il Sindacato presso gli Organi istituzionali della Regione; il Segretario Regionale può per particolari necessità relative a specifiche situazioni verificatesi a livello regionale, convocare il Consiglio di una o più Sezioni Provinciali; in caso di impedimento, o su sua esplicita richiesta, è sostituito da un vice Segretario o da un Consigliere all'uopo delegati. Il Coordinatore Regionale dell'area della Medicina Generale, di concerto con il Segretario Regionale, rappresenta i suoi iscritti presso gli Organi istituzionali della Regione e collabora con i coordinatori Provinciali dell'area e con il Segretario Regionale alla tutela degli interessi degli iscritti dell'area stessa.

6. Il Segretario regionale si deve avvalere della collaborazione del o dei Vicesegretari regionali.

7. La convocazione del Consiglio Regionale deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e va fatta per posta elettronica da inviare a tutti i componenti con un preavviso di 15 giorni, oppure in caso di necessità telefonicamente o per fax, con un preavviso di almeno 3 giorni.
8. La riunione del Consiglio è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
9. Le decisioni vengono adottate a maggioranza di voti rappresentati, in analogia a quanto disposto all'art.30 comma 6: ad ogni membro spettano rispettivamente 1/15 o 1/8 del totale dei voti (pari al numero degli iscritti della regione) a seconda che le province della regione siano in numero superiore o non superiore a 4; inoltre i segretari provinciali sommano un numero di voti pari agli iscritti della propria provincia. I membri in soprannumero di cui agli articoli 4 e 5 votano a rappresentanza della consistenza del proprio settore od area. In caso di parità è determinante il voto del Segretario Regionale.
10. La promozione di azioni legali a qualsiasi titolo è subordinata al parere favorevole del Segretario Generale.
11. Il Tesoriere Regionale pro-tempore coordina l'attività amministrativa della Sezione Regionale; può aprire, gestire o chiudere conti correnti bancari o postali o libretti di risparmio intestati alla Sezione Regionale del SUMAI e ne predispone il rendiconto preventivo e consuntivo annuale.
12. I Revisori dei Conti effettivi nominano tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali; detto Collegio ha il compito di controllare in qualsiasi momento la gestione contabile e il rendiconto amministrativo della Sezione Regionale; il Collegio altresì ha il compito di presentare al Consiglio Regionale la relazione contabile per l'approvazione del conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del proprio Presidente.
13. I Proviviri regionali nominano fra loro il Presidente del Collegio dei Proviviri.
14. Su proposta del Segretario Regionale, con voto nominale favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale, può essere nominato Presidente Onorario Regionale una personalità sindacale che abbia acquisito particolari benemerienze nei confronti della categoria. Il Presidente Onorario Regionale non ha diritto di voto.

ARTICOLO 41

Riunione dei Consigli Regionali

1. I Consigli Regionali devono riunirsi almeno ogni 4 mesi, su formale convocazione del Segretario contenente l'ordine del giorno dei lavori.

ARTICOLO 42

Compiti del Collegio Regionale dei Proviviri

1. Il Collegio Regionale dei Proviviri ha il compito di ricevere, valutare ed esprimersi in merito agli esposti che gli pervengono relativamente a fatti di indisciplina sindacale o a fatti comunque ritenuti lesivi degli interessi, dell'etica e della dignità del Sindacato, compiuti dai singoli associati; a tale scopo si riunisce su convocazione del suo Presidente.
2. I Segretari Provinciali e i Segretari Regionali nonché i membri della Segreteria Nazionale vengono deferiti al Collegio Nazionale dei Proviviri.

ARTICOLO 43
Collegio Regionale dei Probiviri - Procedure e ricorsi

1. Gli associati al SUMAI hanno la facoltà di segnalare al Collegio Regionale dei Probiviri gli iscritti eventualmente responsabili di fatti di indisciplina sindacale o di fatti comunque ritenuti lesivi degli interessi, dell'etica e della dignità del Sindacato; la segnalazione deve essere scritta e firmata e deve specificarne i motivi.
2. Il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito di giudicare in prima istanza ed ha la facoltà di disporre l'archiviazione perché il fatto non sussiste o di applicare nei confronti degli interessati le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale,
 - b) diffida,
 - c) censura,
 - d) sospensione (per un periodo massimo di due anni),
 - e) espulsione.
3. Il Collegio Regionale dei Probiviri, ricevuta la segnalazione, ne dà comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R., assegnandogli il termine perentorio di 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Trascorso tale termine, il Collegio convoca, entro i successivi 30 giorni le parti interessate per esperire il tentativo di conciliazione. In occasione di tale convocazione, le parti possono produrre ulteriori elementi giustificativi.
5. Ove ritenuto utile il Collegio esperisce particolari accertamenti, seguendo norme procedurali stabilite di volta in volta, dandone tempestiva notizia all'interessato.
6. Le sanzioni da parte dei Probiviri sono adottate secondo i seguenti criteri:
 - il richiamo verbale (per inadempienze non gravi);
 - la diffida (per inadempienze ripetute ma non gravi);
 - la censura (per fatti o comportamenti di non particolare gravità);
 - la sospensione si commina quando il fatto riveste particolare gravità e può coprire un arco di tempo fino a 2 anni;
 - l'espulsione dal SUMAI è un provvedimento da adottare per atti di notevole gravità che abbiano provocato profonda risonanza nell'opinione pubblica; di tale provvedimento va data notizia sull'Organo di stampa del Sindacato oltreché all'interessato.
7. Il Collegio Regionale dei Probiviri emette la decisione di sua competenza entro 60 giorni dal termine della fase istruttoria. Della decisione dà notizia - in copia autentica, a mezzo raccomandata A.R. - all'interessato, al denunciante, alla Segreteria Regionale, nonché alla Segreteria Nazionale.
8. Avverso il giudizio del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento adottato; detto ricorso è sospensivo delle sanzioni adottate ai sensi del comma 6.

TITOLO IX
GLI ORGANI ISTITUZIONALI A LIVELLO PROVINCIALE

ARTICOLO 44
Le Sezioni Provinciali del SUMAI

1 In ogni Provincia viene costituita, a cura della Sezione Regionale, la Sezione Provinciale del Sindacato, sempre che vi siano almeno quattordici iscritti nella fase costitutiva.

2. Sono Organi del Sindacato a livello provinciale:

l'Assemblea Provinciale degli associati, il Consiglio Provinciale, la Segreteria Provinciale, il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 45
L'Assemblea Provinciale - Convocazione e compiti

1. L'Assemblea provinciale è costituita da tutti gli associati alle sezioni provinciali del Sindacato.

2. È convocata dal Segretario Provinciale che la presiede, o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

3. La convocazione deve essere fatta nel modo localmente ritenuto più idoneo dal Consiglio Provinciale.

4. La convocazione deve essere diramata di norma con un preavviso di 15 giorni o, in via d'urgenza, con un preavviso minimo di 5 giorni, e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori assembleari predisposto dal Segretario Provinciale. Nel caso di assemblea elettiva, la convocazione deve essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni prima della data fissata, pena la nullità della convocazione.

5. L'Assemblea Provinciale ha i seguenti compiti:

discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

discutere e deliberare in merito all'approvazione del conto consuntivo annuale;

discutere e deliberare in merito all'approvazione delle direttive e degli indirizzi di politica sindacale della Segreteria Nazionale e di quella Regionale.

6. L'Assemblea Provinciale è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno degli iscritti.

7. In seconda convocazione – un'ora dopo la prima – l'Assemblea Provinciale è valida, qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega conforme alle norme di cui all'art.46, sempreché superiore al numero dei membri del Consiglio Provinciale; l'Assemblea ha facoltà di decidere sulle modalità del voto; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 46
Deleghe

1. Sono ammesse deleghe, nella misura massima di una per ogni votante per le assemblee provinciali sia ordinarie che elettive.

ARTICOLO 47
Consiglio Provinciale – Formazione

1. Il Consiglio Provinciale è composto da un numero di membri proporzionato a quello degli iscritti alla Sezione comunque non inferiore a 3 membri - nella seguente misura:
 - sezioni con un minimo di 6 e fino ad un massimo di 30 iscritti: 5 Consiglieri;
 - sezioni aventi da 31 a 60 iscritti: 7 Consiglieri;
 - sezioni aventi da 61 a 120 iscritti: 9 Consiglieri;
 - sezioni aventi da 121 a 200 iscritti: 11 Consiglieri;
 - sezioni aventi da 201 a 300 iscritti: 13 Consiglieri;
 - sezioni aventi da 301 a 600 iscritti: 15 Consiglieri;
 - sezioni aventi più di 600 iscritti: 18 Consiglieri.
2. La partecipazione dei rappresentanti medici operanti nel servizio assistenza sanitaria naviganti, dei medici veterinari, dei biologi, chimici e psicologi, ai Consigli Provinciali è regolamentata dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto.

ARTICOLO 48
Organi Provinciali – Elezione

1. Il Consiglio Provinciale a norma dell'art. 47 è composto da un numero di membri proporzionato a quello degli iscritti alla Sezione.
2. Il Consiglio Provinciale e il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti formato da 3 Revisori Effettivi – che eleggono tra loro il Presidente – e da un supplente, sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, convocati in Assemblea elettorale dal Segretario Provinciale uscente, che la presiede.
3. Sono eleggibili gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative da almeno 12 mesi.
4. Le elezioni avvengono contemporaneamente per gli Organi Provinciali previsti dall'articolo 16 al comma 3, Consiglio Provinciale ,Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e si svolgono con il sistema nominale.
5. Il voto si esprime indicando su scheda cognome e nome dei candidati separatamente per l'elezione del Consiglio Provinciale, del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
6. A ciascun settore spetta un numero di Consiglieri e di Revisori dei Conti proporzionale agli iscritti nel settore di appartenenza.
7. L'Assemblea elettorale, presieduta dal Segretario Provinciale uscente, validamente costituita, procede alla nomina del Seggio Elettorale, composto da 3 membri; il Collegio Elettorale è presieduto dallo stesso Segretario uscente.
8. Le votazioni sono fatte secondo il metodo democratico.
9. Delle votazioni e del loro esito viene redatto formale verbale.
10. Il Presidente del Seggio Elettorale, subito dopo la conclusione dello scrutinio dei voti, proclama i risultati delle votazioni. Eventuali reclami devono essere presentati al Presidente del Sindacato entro 15 giorni dalla data delle elezioni; del reclamo ne va informato il Presidente del Seggio. Trascorso tale termine in assenza di reclami, i risultati elettorali sono da ritenersi definitivamente approvati ed il Presidente del Seggio provvederà alla distruzione delle schede.
11. Gli eletti al Consiglio Provinciale e al Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti si riuniscono, entro i 7 giorni successivi alla elezione, per procedere alla nomina della Segreteria Provinciale e dei Presidenti dei Revisori dei Conti.

12. La convocazione viene effettuata dal membro che vanta la maggiore anzianità anagrafica fra gli eletti.

ARTICOLO 49 **Consiglio Provinciale – Composizione**

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno la Segreteria Provinciale composta dal Segretario, da uno o più Vice Segretari e dal Tesoriere. Gli eletti di ciascun settore individuano fra loro il Segretario Organizzativo di Settore
2. Il Consiglio Provinciale può nominare, per ogni Azienda, 1 o più delegati aziendali nel rispetto delle peculiarità dei settori e/o delle aree interessate.
3. I Delegati Aziendali, qualora non facenti parte del Consiglio, possono essere chiamati a parteciparvi, su invito del Segretario Provinciale, senza diritto di voto.
4. Sono membri di diritto del Consiglio Provinciale presso il quale sono iscritti, i Consiglieri nazionali di cui all'articolo 25 dello Statuto.

ARTICOLO 50 **Consiglio Provinciale – Compiti**

1. Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la qualità delle prestazioni;
 - b) tutelare i diritti acquisiti della categoria nel suo complesso (monte ore, copertura dei turni vacanti, correttezza delle retribuzioni e delle contribuzioni) e quelli dei singoli associati;
 - c) promuovere iniziative per ottimizzare i servizi presso cui gli iscritti prestano la loro attività professionale;
 - d) attenersi alle direttive ed agli indirizzi di politica sindacale della Segreteria Nazionale e di quella Regionale;
 - e) tenere costantemente informata la Segreteria Nazionale e quella Regionale su fatti e circostanze lesive degli interessi dei singoli o della categoria;
 - f) mantenere contatti di coordinamento tra le varie Aziende Sanitarie della provincia per la verifica della corretta applicazione degli Accordi;
 - g) tenere l'elenco degli associati anche suddiviso nei settori presenti nella Provincia.
2. La promozione di azioni legali, a qualsiasi titolo è subordinata al parere favorevole del Segretario Regionale e del Segretario Generale.
3. Il Segretario Provinciale convoca e presiede il Consiglio Provinciale; rappresenta a tutti gli effetti il Sindacato presso gli Organi degli enti locali e presso le Aziende Sanitarie comprese nel territorio di sua competenza; è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Provinciale e dal Consiglio Regionale e, di concerto con la Segreteria Regionale, provvede alla stipula degli accordi aziendali. La riunione del Consiglio Provinciale è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri.
4. In caso di impedimento, il Segretario provinciale – su sua esplicita richiesta – è sostituito da un Vice Segretario o da un Consigliere all'uopo delegati.
5. I Vice Segretari Provinciali collaborano con il Segretario Provinciale.
6. Il Coordinatore Provinciale dell'area della Medicina Generale, di concerto con il Segretario Provinciale, rappresenta i suoi iscritti presso gli Organi istituzionali locali e presso le Aziende Sanitarie comprese nel territorio di sua competenza.
7. Il Tesoriere Provinciale pro-tempore coordina l'attività amministrativa della Sezione Provinciale; può aprire, gestire o chiudere conti correnti bancari o postali e libretti di risparmio intestati alla Sezione

Provinciale del SUMAI e ne predispone il rendiconto preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.

8. Su proposta del Tesoriere Provinciale, il Consiglio Provinciale delibera sugli investimenti – diversi da depositi bancari o titoli di Stato – dei residui di gestione.

9. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare in qualsiasi momento la gestione contabile e il rendiconto amministrativo della Sezione Provinciale; detto Collegio ha altresì il compito di presentare al Consiglio Provinciale la relazione contabile per l'approvazione del conto consuntivo annuale.

ARTICOLO 51

Riunione dei Consigli Provinciali

1. I Consigli Provinciali devono riunirsi almeno ogni 4 mesi, su formale convocazione del Segretario contenente l'ordine del giorno dei lavori da inviarsi con un preavviso di almeno quindici giorni con il mezzo localmente ritenuto più opportuno o con un preavviso di tre giorni anche per via telefonica in casi di urgenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 52

Commissario straordinario

1. Ove gli Organi istituzionali Regionali o Provinciali non ottemperino agli obblighi loro attribuiti dal presente Statuto, il Segretario Generale, su segnalazione della metà più uno degli iscritti per le Sezioni Provinciali, o di 1/3 delle Sezioni interessate per le Sezioni Regionali, o del Segretario Regionale competente o del Tesoriere Nazionale per quanto gli attiene, esperisce gli opportuni accertamenti e, nel caso lo ritenga necessario, propone alla Segreteria Nazionale la nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di regolarizzare le situazioni locali.

2. Nel caso la Segreteria Nazionale ritenga valida la richiesta del Segretario Generale dà mandato a quest'ultimo di nominare un Commissario Straordinario al quale è affidato l'incarico di rinnovare il Consiglio inadempiente; in tale circostanza il Commissario straordinario indice nuove elezioni entro il termine massimo di 60 giorni e presiede il seggio elettorale.

3. Il Segretario Generale ha facoltà di nominare un Commissario straordinario quando siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza del mandato senza che si sia addivenuti ad una soluzione per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 53

Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Alle Province Autonome di Trento e Bolzano si applica quanto previsto per le Sezioni Regionali SUMAI nei precedenti articoli 38 e 40.

ARTICOLO 54

Modifiche allo Statuto

1. Richieste di modifica dello Statuto possono essere formulate su proposta della Segreteria Nazionale o di almeno 5 Segreterie Regionali.
2. Le modifiche sono presentate in apposita sessione congressuale, validamente costituita se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali iscritte al congresso ed in regola con le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, e sono approvate a maggioranza dei voti congressuali delle sezioni provinciali, come determinati dalla Commissione Verifica Poteri.
3. Ai sensi del D.L. 4.12.97, n. 460, le modifiche statutarie presentate devono mantenere e garantire:
 - a) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
 - b) la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - c) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

ARTICOLO 55

Scioglimento del Sindacato

1. Lo scioglimento del Sindacato può essere effettuato soltanto per delibera del Congresso Nazionale, previa formale iscrizione all'ordine del giorno della proposta di scioglimento.
2. In tale ipotesi spetta al Congresso Nazionale ogni decisione relativa alla destinazione di eventuali fondi residui, con obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È espressamente vietata qualsiasi devoluzione, anche parziale, a favore degli associati.

ARTICOLO 56

Modalità di voto

1. Per ognuno degli organismi istituzionali del presente Statuto, ove sia prevista l'espressione del voto, a parità di voti, prevale il voto espresso da soggetto che presiede l'organismo medesimo.

ARTICOLO 57

Riferimento alle norme di legge

1. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Statuto vale quanto previsto dalle norme di legge e dalla prassi democratica in materia di associazioni non riconosciute.

NORMA TRANSITORIA N. 1

1. Le disposizioni innovative di cui al presente Statuto entrano immediatamente in vigore.
2. Le disposizioni di cui all' art.13, 14 e 48 comma 3 sono sospese nella fase di istituzione dell' area di cui all' articolo 5 bis.
3. I Delegati individuati nella fase di prima organizzazione dell'area della Medicina Generale a livello nazionale, regionale e provinciale come previsto dall'articolo 5 bis decadono contestualmente allo scadere del mandato rispettivamente della Segreteria Nazionale, dei Consigli Regionali, dei Consigli Provinciali di cui fanno parte.
4. I Coordinatori Delegati Provinciali, Regionali ed il Coordinatore Nazionale dell'Area della Medicina Generale partecipano in soprannumero e con diritto di voto rispettivamente ai Consigli Provinciali, Regionali ed alla Segreteria Nazionale.

NORMA TRANSITORIA N. 2

1. Provvisoriamente ed esclusivamente per la sola area della Medicina Generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 comma 1, ai fini di poter garantire l'autonomia amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 5 bis, la quota associativa e la relativa ripartizione vengono deliberate annualmente dal Congresso Nazionale su proposta del Tesoriere Nazionale.
2. Limitatamente all'area della Medicina Generale, la compensazione di cui al comma 5 dell'articolo 11 viene estesa ai rapporti economici tra Tesoreria Nazionale e Tesorerie Provinciali e Regionali, su deliberazione della Segreteria Nazionale.

INDICE

TITOLO I Il Sindacato

Articolo 1 Costituzione	PAG. 3
Articolo 2 Sede	PAG. 3
Articolo 3 Appartenenza al Sindacato	PAG. 4
Articolo 3 bis Dirigenza Medica e Veterinaria SSN – fusioni e/o incorporazioni	PAG. 4
Articolo 4 Settore servizio assistenza sanitaria naviganti	PAG. 5
Articolo 5 Area della Medicina Veterinaria ed area delle altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)	PAG. 5
Articolo 5 bis Area della Medicina Generale	PAG. 6
Articolo 6 Associazione al Sindacato	PAG. 6
Articolo 7 Dimissioni dal Sindacato	PAG. 7
Articolo 8 Perdita dell'Associazione	PAG. 7
Articolo 9 Scopi	PAG. 7
Articolo 10 Finanziamento del Sindacato	PAG. 8
Articolo 11 Quote associative – Riscossione e ripartizione	PAG. 8
Articolo 12 Rendiconto	PAG. 8
Articolo 13 Diritto di voto	PAG. 9
Articolo 14 Eleggibilità	PAG. 9
Articolo 15 Organizzazione	PAG. 9
Articolo 16 Organi Istituzionali del Sindacato	PAG. 9
Articolo 17 Durata degli incarichi	PAG. 9

TITOLO II Il Congresso nazionale

Articolo 18 Congresso Nazionale	PAG. 10
Articolo 19 Convocazione del Congresso Nazionale	PAG. 10
Articolo 20 votazione per gli Organi Istituzionali Nazionali	PAG. 11
Articolo 21 Incombenze pregressuali per Segretari e Tesorieri Provinciali	PAG. 11
Articolo 22 Rappresentanza in Congresso degli Associati	PAG. 11
Articolo 23 Commissione per la verifica dei poteri	PAG. 11
Articolo 24 Votazioni in sede congressuale	PAG. 12

TITOLO III Il Consiglio Nazionale

Articolo 25 Consiglio Nazionale – Composizione	PAG. 13
Articolo 26 Compiti del Consiglio Nazionale	PAG. 13
Articolo 27 Convocazioni del Consiglio Nazionale	PAG. 13

TITOLO IV Il Presidente

Articolo 28 Presidente – Suoi compiti	PAG. 14
Articolo 29 Vacanza della carica	PAG. 14

TITOLO V La Segreteria Nazionale

Articolo 30 Segreteria Nazionale – Composizione	PAG. 15
Articolo 31 Compiti della Segreteria Nazionale	PAG. 15

TITOLO VI Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Articolo 32 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti	PAG. 17
Articolo 33 Compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti	PAG. 17

TITOLO VII Il Collegio Nazionale dei Probiviri	
Articolo 34 Collegio Nazionale dei Probiviri	PAG. 17
Articolo 35 Compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri	PAG. 17
Articolo 36 Deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri	PAG. 18
Articolo 37 Collegio Nazionale dei Probiviri – Procedure e ricorsi	PAG. 18
TITOLO VIII Gli Organi Istituzionali a livello Regionale	
Articolo 38 Le Sezioni Regionali del SUMAI	PAG. 19
Articolo 39 Il Consiglio Regionale- Elezione e composizione	PAG. 19
Articolo 40 Organi Regionali – Convocazioni e Compiti	PAG. 20
Articolo 41 Riunione dei Consigli Regionali	PAG. 21
Articolo 42 Compiti del Collegio Regionale dei Probiviri	PAG. 21
Articolo 43 Collegio Regionale dei Probiviri – Procedure e ricorsi	PAG. 22
TITOLO IX Gli Organi istituzionali a livello provinciale	
Articolo 44 Le Sezioni Provinciali del SUMAI	PAG. 23
Articolo 45 L’Assemblea Provinciale – Convocazione e compiti	PAG. 23
Articolo 46 Deleghe	PAG. 23
Articolo 47 Consiglio Provinciale – Formazione	PAG. 24
Articolo 48 Organi Provinciali – Elezione	PAG. 24
Articolo 49 Consiglio Provinciale – Composizione	PAG. 25
Articolo 50 Consiglio Provinciale – Compiti	PAG. 25
Articolo 51 Riunione dei Consigli Provinciali	PAG. 26
TITOLO X Disposizioni varie	
Articolo 52 Commissario Straordinario	PAG. 26
Articolo 53 Province Autonome di Trento e Bolzano	PAG. 26
Articolo 54 Modifiche dello Statuto	PAG. 27
Articolo 55 Scioglimento del Sindacato	PAG. 27
Articolo 56 Modalità di voto	PAG. 27
Articolo 57 Riferimento alle norme di legge	PAG. 27
Norme Transitorie	PAG. 28